

**REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2003**

relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 2004 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1471/2003 della Commissione⁽³⁾ apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare nel 2004 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT.
- (2) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003⁽⁵⁾, fissa all'articolo 20, paragrafo 3, i criteri da applicare ai fini dell'assegnazione di titoli provvisori nel caso in cui tali titoli siano richiesti per quantitativi di prodotti superiori ad uno dei contingenti previsti per l'anno considerato.
- (3) Le domande di titoli di esportazione per taluni contingenti e gruppi di prodotti sono notevolmente aumentate e superano, talvolta di gran lunga, i quantitativi disponibili. Questo può comportare una netta riduzione dei quantitativi attribuiti a ciascun richiedente, limitando quindi l'efficienza e l'efficacia del regime. Inoltre l'esperienza ha dimostrato che gli operatori cui vengono attribuiti quantitativi molto modesti rischiano di non essere in grado di adempiere il proprio obbligo di realizzare l'esportazione, con la conseguente perdita della cauzione che hanno costituito.
- (4) Per ovviare a tale situazione occorre applicare congiuntamente i tre criteri enunciati all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999. In conformità del suddetto articolo 20, paragrafo 3, lettere a) e b), i titoli vanno attribuiti in via prioritaria a richiedenti che hanno già operato negli Stati Uniti d'America, i cui importatori designati sono consociate e che in passato hanno esportato quantitativi dei prodotti considerati verso tale destinazione. Occorre inoltre applicare un coefficiente di riduzione in conformità del succitato articolo 20, paragrafo 3, lettera c).

- (5) Nel caso di gruppi di prodotti e di contingenti per i quali i quantitativi richiesti sono solo leggermente superiori a quelli disponibili, l'applicazione combinata dei criteri previsti all'articolo 20, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 174/1999 consente di assegnare quantitativi economicamente validi. Pertanto, in tali circostanze, la precedenza va data ai richiedenti i cui importatori sono consociate, fissando un coefficiente di riduzione.
- (6) Per i gruppi di prodotti e i contingenti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 174/1999 è opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui, proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di tali quantitativi supplementari deve essere subordinata alla presentazione di una domanda e alla costituzione di una cauzione da parte dell'operatore interessato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1471/2003 per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-, 17-, 20- e 21-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato:
 - da richiedenti che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti d'America i prodotti in questione nel corso di almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono consociate, sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato,
 - da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino, che dimostrino di aver esportato negli Stati Uniti d'America i prodotti in questione nel corso di ciascuno dei tre anni precedenti, sono accettate previa applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato,
 - da richiedenti diversi da quelli di cui al primo e al secondo trattino, sono respinte.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

⁽³⁾ GU L 211 del 21.8.2003, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13.